

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate per finalità di carattere pubblicitario.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio del Parco ed in particolare a promuovere i prodotti e i servizi tipici del Parco.
3. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività pubblicitarie inerenti a prodotti e servizi per i quali è concesso l'uso della denominazione e dell'emblema del Parco. In tal caso le riprese sono disciplinate dalla relativa convenzione.

Art. 2 – Autorizzazione

1. Chi intende effettuare riprese a fini pubblicitari deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente Parco, sulla base del modello A) allegato al presente regolamento, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese.
2. L'autorizzazione alla ripresa viene rilasciata dal Direttore, fatte salve le primarie esigenze di compatibilità con le finalità del Parco, subordinatamente al pagamento di un diritto a favore dell'Ente Parco. L'ammontare del diritto è determinato in relazione all'importanza, alla durata, alla quantità, alla diffusione delle immagini e alla qualità dei siti interessati e può variare tra le seguenti cifre:
 - a. per le riprese fotografiche, da 300,00 a 5.000,00 euro;
 - b. per le riprese video e cinematografiche, da 1.500,00 a 10.000,00 euro.
3. E' possibile applicare una riduzione del diritto di ripresa fino al 20% qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente ed integralmente riportata la dicitura "Ripresa o foto effettuata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini".
4. In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma il diritto spettante all'Ente Parco è aumentato del 10%.

Art. 3 – Consegna della copia dei materiali

1. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del presente regolamento è tenuto a consegnare al Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell'altro materiale realizzato.

Art. 4 - Pagamento

1. Il diritto deve essere pagato in unica soluzione mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Parco Nazionale dei Monti Sibillini entro e non oltre tre giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste nel successivo articolo.

Art. 5 - Sanzioni

1. In caso di riprese non autorizzate si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della L. 6 dicembre 1991 n 394, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.